CPB Concordato preventivo biennale

2026/2027

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione della proposta di Concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2026 e 2027

ISTRUZIONI

Agenzia Entrate

1. IL MODELLO CPB

Il presente modello è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale – CPB per i periodi d'imposta 2026 e 2027.
Il CPB è disciplinato dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.
Il modello CPB è utilizzato dai soggetti che applicano gli ISA e che intendono aderire alla proposta di concordato. Il modello CPB deve essere utilizzato in assenza di una proposta di concordato in essere per il biennio 2025-2026.
La comunicazione di adesione al CPB o di revoca dello stesso (v. par. 3 e 4) va trasmessa per via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

2. COMPILAZIONE DEL MODELLO CPB

I soggetti che applicano gli ISA, per effettuare il calcolo della proposta di CPB, devono compilare i campi presenti nel modello CPB.
In particolare, indicare:
– il codice fiscale;
– il codice ISA;
– il codice attività relativo alla attività prevalente;
– la categoria reddituale di appartenenza, riportando nella relativa casella, il codice 1, se si tratta di reddito d'impresa oppure il codice 2, se si tratta di reddito di lavoro autonomo.

ATTENZIONE
Si precisa che le informazioni sopra indicate devono essere compilate anche nel caso in cui si intenda revocare l'accettazione di una precedente proposta di concordato con modalità autonoma (codice "2 – Revoca" nella casella "Comunicazione CPB" – si veda il par. 4 – Comunicazione di revoca del CPB);

Condizioni di accesso

– nel **rigo P01**, barrando la casella, di non avere debiti tributari amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi ovvero, entro i termini per aderire al concordato, di avere estinto i predetti debiti in misura tale che l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro. Si precisa che i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili, non concorrono ai fini del calcolo di tale soglia;

– nel **rigo P02**, barrando la casella, l'assenza di cause di esclusione. Si tratta in particolare delle seguenti fattispecie:
1) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
2) condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del Codice civile, nonché dagli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter* 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Sul punto si rimanda al par. 2.1.2 della circolare n. 18/E del 17/9/2024;
3) conseguimento, nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;
4) adesione, nel corso del primo periodo d'imposta del biennio oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
5) realizzazione, nel corso del primo periodo d'imposta del biennio oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda o di ramo di azienda che abbiano interessato la società o l'ente, ovvero presenza di modifiche della compagine sociale che abbiano interessato le società o le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR). Si ricorda che le modifiche alla compagine sociale sono rilevanti se ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato;
6) partecipazione, da parte di titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all'art. 54 comma 1 del TUIR, nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, ad associazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, o a società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, o a società tra avvocati di cui all'articolo 4-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, qualora non vi sia adesione al concordato da parte dell'associazione o società partecipata per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato, fatto salvo il caso in cui per l'attività esercitata dalla associazione, società tra professionisti o società tra avvocati non risultino approvati gli ISA;
7) adesione al concordato da parte di un'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, o di una società tra professionisti, di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, o di una società tra avvocati, di cui all'articolo 4-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, qualora non aderiscano al concordato, nei medesimi periodi d'imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 54 comma 1 del TUIR;

– nel **rigo P03**, il codice corrispondente agli eventi straordinari, che si sono verificati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato, individuati con decreto ministeriale (vedi box "*Eventi straordinari*").
In particolare, indicare:
– con il **codice 1**, la presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
– con il **codice 2**, la presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
– con il **codice 3**, la presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

Eventi straordinari
– eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
– altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
1. danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;
2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
3. impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività;
4. sospensione dell'attività, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
– sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
– sospensione dell'esercizio della professione con comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

Si precisa che le dichiarazioni relative a:
– assenza di condanne (rigo P02 punto 2);
– presenza di eventi straordinari (rigo P03);
sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Si ricorda che in caso di dichiarazioni mendaci è prevista l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del citato DPR.
Tali dichiarazioni sostitutive, in caso di accettazione della proposta di CPB, sono sottoscritte apponendo la firma al rigo P10;

Dati contabili

– nel **rigo P04,** il reddito di impresa o di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti o professioni relativo al p.i. 2025.
In particolare:
1) il **reddito di impresa** è individuato con riferimento all'articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del TUIR ovvero, relativamente alle imprese minori, all'articolo 66 del TUIR.
Nella determinazione del reddito di impresa non vanno considerati:
– le plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 del TUIR;
– le sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 del TUIR;
– le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti di cui all'articolo 101 del TUIR;
– utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 del TUIR, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del TUIR. Si precisa che ai fini dell'individuazione di questi ultimi, si fa riferimento agli articoli 59 e 89 del TUIR;
– la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216;
– la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

2) il **reddito di lavoro autonomo** è individuato con riferimento all'articolo 54, comma 1 del TUIR.
Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo non vanno considerati:
– le plusvalenze e le minusvalenze di cui agli articoli 54-*bis*, comma 1 e 54-*quater* del TUIR;
– i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR;
– i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale;
– la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216;

– nel **rigo Po5**, il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo al periodo d'imposta 2025. Il valore della produzione netta è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-*bis*, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Nella determinazione del valore della produzione netta non vanno considerate le componenti indicate, ai fini della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo, al punto 1) e al punto 2) del rigo Po4, ove rilevanti ai fini IRAP. Si precisa, infine, che il valore della produzione netta va considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni in base alle regole di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 (cfr. circolare 17 settembre 2024, n. 18, par. 2.2.1);

Proposta CPB

– nel **rigo Po6**, il reddito proposto ai fini del CPB per il p.i. 2026.

Il **reddito d'impresa** proposto per il p.i. 2026 non considera i valori relativi a:
a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all'articolo 101 del TUIR;
b) utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 del TUIR, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del TUIR. Si precisa che, ai fini dell'individuazione di questi ultimi, si fa riferimento agli articoli 59 e 89 del TUIR;
c) la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216;
d) la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Il **reddito di lavoro autonomo** proposto per il p.i. 2026 non considera i valori relativi a:
a) le plusvalenze e le minusvalenze di cui agli articoli 54-*bis*, comma 1 e 54-*quater* del TUIR;
b) i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR;
c) i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale;
d) la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216;

– nel **rigo Po7**, il reddito proposto ai fini del CPB per il p.i. 2027.

Il **reddito d'impresa** proposto per il p.i. 2027 non considera i valori relativi a:
a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all'articolo 101 del TUIR;
b) utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 del TUIR, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del TUIR. Si precisa che, ai fini dell'individuazione di questi ultimi, si fa riferimento agli articoli 59 e 89 del TUIR;
c) la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
d) la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Il **reddito di lavoro autonomo** proposto per il p.i. 2027 non considera i valori relativi a:
a) le plusvalenze e le minusvalenze di cui agli articoli 54-*bis*, comma 1 e 54-*quater* del TUIR;
b) i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR;
c) i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale;
d) la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216;

– nel **rigo Po8**, il valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2026. Si precisa che tale valore non considera le componenti del reddito d'impresa indicate alle lettere a), b), c) e d) del rigo Po6 ovvero le componenti del reddito di lavoro autonomo indicate alle lettere a), b), c) e d) del medesimo rigo Po6, ove rilevanti ai fini IRAP;

– nel **rigo Po9**, il valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2027. Si precisa che tale valore non considera le componenti del reddito d'impresa indicate alle lettere a), b), c) e d) del rigo Po7 ovvero le componenti del reddito di lavoro autonomo indicate alle lettere a), b), c) e d) del medesimo rigo Po7, ove rilevanti ai fini IRAP.

Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righi Po2 e Po3

– Apponendo la firma al **rigo P10**, si procede all'accettazione della proposta di CPB per il periodo d'imposta 2026 e il periodo d'imposta 2027 e alla sottoscrizione delle dichiarazioni rese ai righi Po2 e Po3. Si ricorda che l'accettazione della proposta è possibile in assenza di una proposta di concordato accettata dal contribuente per il biennio 2025-2026.

3. COMUNICAZIONE DI ADESIONE AL CPB

Si aderisce alla proposta di CPB inviando il modello CPB con le seguenti modalità alternative:
- congiuntamente al modello ISA in fase di trasmissione della dichiarazione dei redditi;
- in modo autonomo, compilando la casella "Comunicazione CPB", indicando il **codice "1 – Adesione"**. In tal caso, nel Frontespizio del modello Redditi dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione CPB e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. L'eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o è comunque considerata priva di effetti.

ATTENZIONE

Si precisa che, nel caso si intenda modificare una comunicazione di adesione in precedenza inviata, si potrà inviare, **nei termini per l'adesione al CPB per il biennio 2026-2027**, una nuova comunicazione di adesione senza necessità di revocare la precedente.

4. COMUNICAZIONE DI REVOCA DEL CPB

La comunicazione di revoca del concordato preventivo biennale può essere inviata, **entro i termini per l'adesione al CPB per il biennio 2026-2027**, con le seguenti modalità alternative:
- in fase di invio della dichiarazione dei redditi, utilizzando la casella "Comunicazione CPB" con **codice "3 – Revoca con flusso dichiarativo"**. In tal modo, entro i termini di adesione al CPB, **saranno revocate tutte le comunicazioni di adesione in precedenza inviate**. Con tale modalità può essere inviata eventualmente una nuova comunicazione di adesione al CPB, congiuntamente alla dichiarazione; si riportano di seguito i seguenti esempi:
  - società di capitali, che abbia prestato adesione al CPB e intenda revocarla avendo rilevato la sussistenza di una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA per il p.i. 2025: in tal caso si potrà inviare la dichiarazione dei redditi completa, compilando la casella "Comunicazione CPB" con il codice "3 – Revoca con flusso dichiarativo", e indicando nella casella del rigo RF1, colonna 2 ("ISA: cause di esclusione") il codice relativo alla causa di esclusione rilevata;
  - contribuente persona fisica, che abbia prestato adesione al CPB sia con riferimento al reddito di impresa che al reddito di lavoro autonomo e intenda successivamente revocare solo l'adesione prestata per quest'ultima tipologia reddituale: in tal caso si potrà inviare la dichiarazione dei redditi completa, compilando la casella "Comunicazione CPB" con il codice "3 – Revoca con flusso dichiarativo", allegando alla dichiarazione i modelli ISA relativi alle due tipologie reddituali, congiuntamente alla comunicazione di adesione (modello CPB) relativa alla proposta CPB cui si intende prestare adesione ai fini del reddito di impresa;
- in modo autonomo, utilizzando la casella "Comunicazione CPB" con **codice "2 – Revoca"**. In tal caso, nel Frontespizio del modello Redditi dovranno essere inserite solo le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione CPB e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. L'eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o è comunque considerata priva di effetti;

In caso di invio di comunicazione di revoca con modalità autonoma, dovranno essere compilate le seguenti informazioni del modello CPB:
- il codice fiscale;
- il codice ISA;
- il codice attività relativo alla attività prevalente;
- la categoria reddituale di appartenenza, riportando nella relativa casella il **codice 1,** se si tratta di reddito d'impresa, oppure il **codice 2**, se si tratta di reddito di lavoro autonomo.